CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO

Teramo, lì 22 febbraio 2012

Ill.mo Signor
Dott. Giovanni Spinosa
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI TERAMO

Ill.mo Signor
CANCELLIERE DIRIGENTE
DEL TRIBUNALE DI TERAMO

Oggetto: Esenzione del contributo unificato degli interventi nelle procedure esecutive

La presente di seguito alla richiesta, da parte della Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, del pagamento del contributo unificato al momento del deposito del ricorso per intervento ex art. 499 c.p.c., dopo l'approvazione della legge di stabilità 2012.

L'interpretazione che all'art. 28 della L. 12/11/2011 n. 183 (recante "Modifiche in materia di spese di Giustizia"), viene fornita dalla Cancelleria non appare corretta.

Infatti il cennato art. 28 comma 3 testualmente dispone che: "*La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne spressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta*".

In sostanza, la richiamata normativa è innovativa circa l'obbligo per le altre parti rispetto a chi introduce la causa, del pagamento di un autonomo contributo unificato nei casi ivi richiamati, mentre la precedente formulazione prevedeva un contributo integrativo solo nel caso di aumento del valore.

Già la formulazione testuale della norma, impone di ritenere che il disposto di cui all'art. 28 riguarda esclusivamente i giudizi di cognizione ordinaria, e non anche le procedure esecutive.

Infatti, il riferimento all'intervento autonomo (di cui all'art. 105 comma 1 c.p.c.) è certamente dovuto alla necessità di distinzione rispetto all'intervento adesivo (ex art. 105 comma 2 c.p.c.); la estraneità di tale distinzione all'intervento nell'espropriazione forzata lascia agevolmente ritenere la inapplicabilità dell'art. 28 alle procedure esecutive.

Del resto, nessun contributo unificato è dovuto dopo l'emanazione del D.P.R. 115/2002, ed particolare in applicazione delle circolare ministeriale 26.02.2002 n. 1/2002 ai sensi della quale "*si chiarisce che l'interveniente deve pagare il contributo unificato*

soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente".

Ciò trova conferma nella circolare ministeriale del 12.03.2002 n. 2/2002 per cui "*in particolare per ciò che concerne l'articolo 1 del decreto legge citato: il primo comma reca la soppressione del testo dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 488/99 della locuzione "che interviene nella procedura esecutiva" poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula "fa istanza", atteso che l'interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo proceduto a farla il creditore procedente, primo pignorato*".

Se ne deduce dunque che in materia di intervento nella procedura esecutiva civile non è dovuto il pagamento del contributo unificato, salvo che sia l'interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione, in mancanza di istanza da parte del creditore procedente; così come non è dovuto il contributo in caso di pignoramento successivo ex art. 524 c.p.c. o di pluralità di pignoramenti ex art. 550 c.p.c., che non possono essere considerati atti di intervento.

Ulteriori argomenti depongono a favore di tale interpretazione.

In primo luogo, l'art. 28 comma 3 impone alla parte la dichiarazione ed il pagamento del contributo unificato in base al valore della domanda; nel processo esecutivo il contributo unificato è invece quantificato in misura fissa.

Infine, chi intervenga senza titolo, ad esempio in virtù di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, sarebbe costretto al pagamento del contributo unificato; tuttavia, si troverebbe a subire gli effetti della estinzione della procedura esecutiva in caso di eventuale inattività del creditore procedente ovvero dei creditori intervenuti in virtù di titolo esecutivo.

Alla luce di tali considerazioni, chiedo di voler disporre la sospensione della esazione del contributo unificato per gli interventi nei procedimenti di espropriazione forzata, che appare frutto di interpretazione non corretta della normativa vigente ed eccessivamente penalizzante per l'accesso alla Giustizia.

Non senza rilevare che in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Amministrazione interpellata al riguardo sulla questione, il Cancelliere potrebbe annotare, al momento del deposito del ricorso per intervento, gli estremi della procedura e procedere successivamente all'eventuale recupero del contributo; il che invece sarebbe eccessivamente complesso ed oneroso per l'utente qualora l'interpretazione dovesse risultare favorevole al creditore procedente.

Deferenti Ossequi

Avv. Guerino Ambrosini